

REGOLAMENTO RELATIVO AI LAVORI, FORNITURE, SERVIZI ESEGUIBILI IN ECONOMIA

Regolamento adottato con Delibera del Consorzio n. 7 del 21/12/2012

PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- ✓ Per i lavori: Art. 125 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e ss.mm.ii. e artt. 173-177 e artt. 329-338 del D.P.R. n. 207 del 5/10/2010;
- ✓ Per forniture e servizi: Art. 125 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e ss.mm.ii. e artt. 329-338 del D.P.R. n. 207 del 5/10/2010
- ✓ Per servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria: Artt. 90 e 91 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e artt. 252-270 del D.P.R. n. 207 del 5/10/2010

Sommario

TITOLO I – PRINCIPI.....	3
Art. 1 - Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 - Programmazione e previsione.....	3
Art. 3 - Modalità di acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia	3
Art. 4 - Procedure alternative all'acquisizione in economia.....	4
Art. 5 - Determinazione dei prezzi.....	4
Art. 6 - Limiti economici per l'acquisizione di beni, servizi e lavori in economia e divieto di frazionamento	4
Art. 7 - Limiti economici dei lavori in amministrazione diretta.....	5
TITOLO II – TIPOLOGIE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI	5
ACQUISIBILI IN ECONOMIA	5
Art. 8 - Lavori in economia	5
Art. 9 - Forniture e Servizi in economia.....	5
Art. 10 – Casi particolari.....	6
TITOLO III – PROCEDIMENTO	7
(come da schema ALLEGATO B)	7
Art. 11 – Risorse economiche	7
Art. 12 – Il Responsabile del procedimento	7
Art. 13 – Attività di progettazione e direzione lavori	8
Art. 14 – Procedimento mediante Amministrazione Diretta.....	8
Art. 15 – Affidamento diretto	9
Art. 16 – Procedura negoziata, cottimo fiduciario CASO D) dell'allegato B) al presente regolamento.....	9
Art. 17 – Contratti semplificati per acquisizione di beni e servizi ricorrenti.....	10
Art. 18 – Accordi Quadro	11
Art. 19 - Requisiti degli operatori economici.....	11
Art. 20 - Elenco degli operatori economici	11
Art. 21 - Scelta del contraente	12
TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI	12

TITOLO I – PRINCIPI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture in economia, nel pieno rispetto dell'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni ("Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture"), e del D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 ("Regolamento di esecuzione ed attuazione) nel rispetto altresì dei principi di buon andamento e imparzialità dell'Amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione e dei principi desumibili dal diritto comunitario.

2. L'acquisizione di beni, servizi e lavori in economia è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate con il presente regolamento.

3. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono **I.V.A. esclusa**. (*Si allega tabella A che riporta i limiti di importo per il ricorso a procedure in economia*).

4. Qualora nel corso di validità del presente Regolamento dovessero modificarsi le disposizioni comunitarie, nazionali o regionali che disciplinano le acquisizioni in economia, anche le disposizioni del presente Regolamento che siano divenute incompatibili con la normativa sopravvenuta si intendono automaticamente abrogate e sostituite o adeguate alle nuove norme.

Art. 2 - Programmazione e previsione

1. Per i lavori l'Amministrazione individua sulla base delle proposte dei Capi Uffici e relativa validazione del Direttore:

- nel programma annuale delle Opere Pubbliche e/o nel Bilancio di previsione annuale, l'elenco dei lavori "prevedibili" da realizzarsi in economia, per i quali è possibile formulare una previsione ancorché sommaria (*art. 125 c. 7 D.Lgs. 163/2006*);
- in sede di Bilancio di previsione annuale un apposito stanziamento per gli interventi "non preventivabili" per lavori da eseguirsi in economia, tenendo conto delle risultanze finanziarie riferite alla media degli ultimi tre esercizi.

2. Per le forniture e servizi, ogni Capo Ufficio, elabora, previa validazione del Direttore, una programmazione presunta sulla base degli acquisti/servizi effettuati nell'ultimo anno, dei prodotti/servizi necessari all'attività del proprio settore.

Si tratta di prodotti e servizi di largo utilizzo come possono essere, ad esempio, prodotti di ferramenta, pietrame, palificate in legname, D.P.I., abbigliamento operai, cancelleria ecc. o servizi legati alle manutenzioni di impianti, mezzi ecc.

Art. 3 - Modalità di acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia

1. L'acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori può avvenire:

- a) mediante amministrazione diretta (Art. 14);
- b) mediante affidamento diretto (Art. 15);
- c) mediante procedura di cottimo fiduciario (Art. 16);
- d) con sistema misto, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.

2. Gli affidamenti diretti sono effettuati nel rispetto delle procedure come da Allegato B al presente regolamento.

3. Le acquisizioni mediante amministrazione diretta sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale dipendente dell'Ente o eventualmente assunto per l'occasione sotto la direzione del Responsabile del procedimento.

Art. 7 - Limiti economici dei lavori in amministrazione diretta

1. Limitatamente all'esecuzione dei lavori specificati nel presente Regolamento, l'affidamento in economia non può superare l'importo complessivo di **euro 50.000,00**, qualora si tratti di lavori da eseguire in amministrazione diretta ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lett. a.

TITOLO II – TIPOLOGIE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI ACQUISIBILI IN ECONOMIA

Art. 8 - Lavori in economia

Possono essere eseguiti in economia, nel rispetto del limite economico previsto all'articolo 6, comma 1, (*200.000,00 euro*) i seguenti lavori:

- interventi di manutenzione da eseguirsi nei corsi d'acqua, sugli argini e nelle zone di rispetto adiacenti;
- interventi di manutenzione da eseguirsi sui versanti collinari e montani nonché sulla viabilità rurale minore;
- interventi di manutenzione da eseguirsi sugli immobili, sulle attrezzature, sulle opere e/o sugli impianti in proprietà o uso dell'amministrazione;
- interventi per il miglioramento e/o adeguamento e/o sicurezza dei luoghi di lavoro;
- interventi di manutenzione sugli impianti irrigui, idrovori e di sollevamento;
- interventi di esplorazione e/o sondaggio e/o rilievo necessari per la redazione dei progetti e/o delle perizie di variante;
- interventi che devono essere eseguiti d'ufficio con spese a carico dei contravventori del regolamento di polizia idraulica ed irrigua;
- manutenzione, ripristino e miglioramento delle infrastrutture rurali;

Compete al Responsabile del procedimento motivare il fatto che un determinato lavoro, seppur non espressamente indicato nel presente articolo, sia riconducibile ad una delle categorie in esso indicate.

I lavori strumentali al normale funzionamento dei canali e degli impianti irrigui, idrovori e di sollevamento, per i quali sia prevedibile di anno in anno il relativo fabbisogno, possono essere compiuti mediante un contratto pluriennale o un accordo quadro, salvo che motivate ragioni di convenienza non inducano a preferire contratti annuali o singoli e specifici affidamenti.

Art. 9 - Forniture e Servizi in economia

1. Possono essere eseguite in economia nel rispetto del limite economico previsto all'articolo 6, comma 1, (*200.000,00 euro*) le seguenti forniture e servizi:

- acquisto, manutenzione, riparazione, assicurazione, noleggio e leasing di autoveicoli ed altri mezzi, nonché acquisto di carburante, lubrificante, di pezzi di ricambio ed accessori;
- provvista di vestiario e dei dispositivi di protezione individuale occorrenti al personale dipendente per l'espletamento del servizio;
- acquisto di attrezzature, utensili e materiali occorrenti ai vari mestieri (materiale di ferramenta, falegnameria, vetreria, elettrico, vernici, plastiche, ecc);
- acquisto e manutenzione di attrezzature antincendio, mezzi di soccorso o altre attrezzature per il servizio di protezione civile;

- manutenzione di opere e di impianti;
- interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- lavori indifferibili a seguito di infruttuoso esperimento di procedure di gara;
- lavori necessari per la compilazione di progetti;
- completamento opere o impianti quando vi sia stata la risoluzione di un precedente rapporto contrattuale e vi sia la necessità ed urgenza di completare i lavori.

B) relativamente a FORNITURE e SERVIZI (art. 125 c. 10 D.Lgs. 163/2006) :

- risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

TITOLO III – PROCEDIMENTO

(come da schema ALLEGATO B)

Art. 11 – Risorse economiche

1. Nel bilancio di previsione di ogni esercizio finanziario sono distintamente individuati fra gli importi stanziati anche quelli per acquisizioni in economia per le quali è redatto un programma per formulare la previsione di spesa ancorché sommaria e quelli per interventi non programmabili, stimati sulla base delle risultanze relative agli esercizi finanziari precedenti.

2. L'individuazione di tutte le risorse avviene con l'approvazione del bilancio di previsione e sue variazioni da parte del Consiglio.

3. Ogni acquisizione ed esecuzione in economia deve essere preceduta dal relativo impegno di spesa acquisito nel rispetto delle procedure del presente Regolamento, fatti salvi i soli casi di somma urgenza previsti dall'ordinamento.

4. Qualora, in corso di esecuzione, l'importo della spesa autorizzata risulti insufficiente, il RUP può promuovere, nel rispetto dei limiti del presente regolamento, un nuovo impegno di spesa. Non sono ammesse prestazioni suppletive prima di averne ottenuto l'autorizzazione.

5. Nel caso di emergenze impreviste che non sia possibile fronteggiare con le disponibilità degli stanziamenti già programmati, sarà il Direttore, su indicazione del RUP, a formulare nei confronti dell'Amministrazione la proposta tendente ad ottenere le disponibilità necessarie.

Art. 12 – Il Responsabile del procedimento

1. La designazione del Responsabile del Procedimento (*e in caso di separazione, del Progettista, del Direttore dei Lavori o del Direttore dell'esecuzione del contratto*) compete alla Deputazione Amministrativa per gli interventi finanziati tutto o in parte da pubbliche amministrazioni per cui sia richiesta anche un codice unico di investimento pubblico (CUP).

2. Nell'ambito del presente regolamento, l'Amministrazione opera di norma a mezzo dei Capi Ufficio, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano consorziale di organizzazione

4. Si applica l'art. 6, commi 3, 4 e 5 del presente regolamento.

Art. 15 – Affidamento diretto

CASO B) dell'allegato B) al presente regolamento

1. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e il R.U.P. può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:

a) nel solo caso di lavori di cui all'art. 8 del presente Regolamento, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di euro 5.000,00;

b) nel solo caso di forniture e servizi di cui all'art. 9 del presente Regolamento, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di euro 5.000,00.

2. E' ammesso il superamento dei sopra citati importi fino ad un massimo di € 40.000, solo ed esclusivamente nel caso sotto indicato:

- o qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;

2. Il RUP predispone scheda tecnica da protocollare che verrà controfirmata, quale autorizzazione tecnica, anche dal Direttore.

3. In alternativa, il Direttore, per più richieste di interventi/forniture/servizi di importo inferiore al limite previsto di € 5.000,00, può predisporre un referto cumulativo da presentare alla Deputazione Amministrativa per le autorizzazioni di spesa.

CASO C) dell'allegato B) al presente regolamento

1. Nel caso di affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture, per gli importi da € 5.000,00 ad € 40.000,00:

- o Il RUP predispone preliminarmente una scheda tecnica o un progetto, individua almeno 3 ditte da interpellare. Nel solo caso di forniture e servizi può inoltre procedere direttamente alla richiesta dei preventivi. Non è necessario protocollare la richiesta di preventivo, ma è necessario protocollare tutti i preventivi pervenuti;

Art. 16 – Procedura negoziata, cottimo fiduciario CASO D) dell'allegato B) al presente regolamento

1. L'esecuzione con procedura negoziata, cottimo fiduciario, è relativa all'affidamento dei lavori, delle forniture e dei servizi per le quali si rende necessario ovvero opportuno l'affidamento a persone o ad imprese. L'esecuzione è effettuata con l'osservanza di cui agli articoli che seguono.

In caso di cottimo per l'assegnazione di lavori, questi devono risultare da apposito progetto oppure da semplice perizia di stima, contenente una relazione sulla descrizione tecnica dei lavori, il computo metrico estimativo, il quadro economico dell'intervento, nonché un foglio condizioni esecutive.

2. Al fine di procedere all'affidamento di forniture servizi e lavori in economia, individuati nel presente disciplinare a mezzo cottimo, il Direttore, su indicazioni del RUP, presenta idoneo referto al fine di ottenere dalla Deputazione Amministrativa, approvazione del progetto, apposita determinazione a contrarre (art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006) e identificazione, se previsto, dell'ufficio Direzione Lavori.

3. Sulla base di tale determina, quando gli interventi sono eseguiti per cottimo fiduciario, il RUP di cui all'articolo 12 dopo aver acquisito il codice C.I.G., e nei casi si tratti di "Progetto di investimento pubblico" (articolo 11, legge n. 3/2003) il codice C.U.P., predispone idonea lettera di invito per la richiesta di *almeno 5 preventivi* alle Ditte segnalate nella delibera di

più vantaggioso acquisito, fornisce l'importo presunto del contratto da concludere con l'operatore prescelto.

2. Il tipo di contratto è legato ai limiti di importo identificati.

3. Il contratto resta in vigore per tutto l'anno di riferimento e l'effettiva acquisizione dei beni e servizi pattuiti può essere modulata e frazionata nel tempo secondo le necessità del Consorzio.

4. L'importo a base di contratto non può essere superato, salvo il caso di necessità debitamente motivate e salvo il reperimento delle risorse necessarie.

5. Il contratto non può essere tacitamente prorogato e valgono comunque i principi comunitari della trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza e rotazione tra operatori economici

Art. 18 – Accordi Quadro

1. Nel caso di necessità di lavori, servizi o forniture certi solo nella tipologia, potranno essere sottoscritti accordi quadro in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo per interventi non predeterminati nel numero. Una volta stipulato nelle forme previste dal presente Regolamento, le ordinazioni sono fatte volta per volta secondo le necessità operative del Consorzio e con le modalità stabilite dall'accordo medesimo o con semplice ordinazione che deve recare:

- l'oggetto della singola ordinazione nell'ambito dell'accordo quadro;
- le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative dell'oggetto dalla singola ordinazione, eventualmente mediante rinvii ad altri documenti contrattuali;
- il termine assegnato per l'attuazione della singola ordinazione;
- ogni altro elemento previsto che non sia già determinato contrattualmente.

2. Qualora prima della scadenza del termine dell'accordo siano necessari ulteriori affidamenti d'urgenza che comportino un aumento dell'importo contrattuale rispetto a quanto inizialmente previsto, il Responsabile del Procedimento, previo accertamento della copertura finanziaria, può autorizzare l'ulteriore spesa.

3. In fase di programmazione per le attività dell'anno successivo sono tenuti in considerazione sia gli importi contrattuali originali sia le eventuali estensioni.

Art. 19 - Requisiti degli operatori economici

1. Gli operatori economici da invitare alle procedure in economia devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale previsti rispettivamente agli articoli 38 e 39 del Codice dei contratti.

2. I soggetti da invitare sono individuati sulla base di indagini di mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, ai sensi dell'articolo 125, comma 8 e 11, del Codice dei contratti.

Art. 20 - Elenco degli operatori economici

1. L'amministrazione può, previa adeguata pubblicità del proprio intendimento, istituire l'elenchi delle imprese che intendono essere invitate alle procedure negoziate per l'affidamento in economia di lavori, forniture, servizi funzionali ai fabbisogni dell'amministrazione.

2. Tali elenchi sono così suddivisi:

- per categorie di lavori;
- per categorie merceologiche.

3. Ciascun operatore economico che intenda essere iscritto nell'elenco deve presentare apposita istanza, specificando in quali categorie di lavori o categorie di beni/servizi intende essere inserito. L'inserimento nell'elenco segue l'ordine cronologico di presentazione delle istanze. L'elenco viene periodicamente aggiornato con l'inserimento dei fornitori che hanno presentato l'istanza.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, l'importo annuo dei lavori per ciascun soggetto individuato come contraente non può superare:

j) nel caso di imprenditori agricoli singoli l'importo di euro 50.000,00;

k) nel caso di imprenditori agricoli in forma associata l'importo di euro 200.000,00.

Art. 24 - Disposizioni speciali per i servizi legali

1. Le attività di patrocinio relative ad ipotesi di contenzioso o di precontenzioso, risoluzione delle controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti quale attività propedeutica alla risoluzione delle controversie, sono affidati su base fiduciaria.

Art. 25 - Disposizioni speciali per i servizi tecnici

1. Per servizi tecnici si intendono:

a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all'articolo 90 del D. Lgs. 163 del 2006, comma 1², nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione di cui articolo 91 del Codice dei contratti;

b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112 del Codice dei contratti;

c) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti quali:

prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale, l'impiantistica, le fonti alternative di energia ed il risparmio energetico, l'ambiente e l'ecologia;

d) i servizi di urbanistica e paesaggistica.

2. Ai sensi dell'articolo 267 comma 10 del Regolamento, D.P.R. n. 207/2010, i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria individuati all'art. 252 dello stesso D.P.R. 207/2010, di **importo inferiore a euro 40.000,00** possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo individuato dal Responsabile del Procedimento, secondo quanto previsto all'art. 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice dei contratti, i servizi tecnici di cui al comma 1

3. I servizi tecnici di cui al comma 1, di **importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a euro 100.000,00** sono affidati a soggetti di cui all'art. 90, comma 1 lettere d) e) f) f) bis) g) h) del Codice dei Contratti³, individuati previa procedura negoziata tra almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato, finalizzate al singolo affidamento, riguardanti anche le caratteristiche di qualificazione tecnico organizzative. In ogni caso l'individuazione dei soggetti da invitare deve rispettare i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione. Il responsabile dell'ufficio tecnico esplicherà di volta in volta nella determina di indizione della gara il criterio da adottarsi per l'individuazione dei professionisti da invitare alla gara.

² **Art. 90. Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici.** 1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici....

³ **Art. 90. Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici.**

.....
d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;

e) dalle società di professionisti;

f) dalle società di ingegneria;

f-bis) da prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; (lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 1, lettera v), d.lgs. n. 152 del 2008)

g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 in quanto compatibili;

h) da consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'articolo 36.

- scambio di corrispondenza commerciale.

Il contratto di cottimo fiduciario dovrà contenere quanto già indicato nella richiesta di preventivo o nella lettera di invito (art. 15 punto 5 del presente Regolamento).

Tale atto è relativo a prestazioni di servizi soggetti ad I.V.A. e, pertanto, soggetto di registrazione solo in caso d'uso.

3. La sottoscrizione dei contratti è di competenza del Presidente del Consorzio.

Art. 28 - Pubblicità e comunicazioni

1. Le procedure in economia di lavori, beni e servizi non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti, rispettivamente, agli art. 122 e 124 del codice dei contratti.

2. Le procedure in economia, comunque sono espletate, nel rispetto del principio di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.

3. La stazione appaltante provvederà a pubblicizzare mediante pubblicazione sul sito internet del Consorzio delle deliberazioni riportanti l'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di lavori/servizi/forniture di importi superiori a 40.000 euro.

Art. 29 – Pagamento lavori, forniture e servizi eseguiti in economia

1. Le modalità di pagamento sono specificate nell'atto stesso, di norma fissate a 60 gg. dalla data di presentazione della fattura. Per gli importi più elevati o per altre esigenze, si può prevedere l'emissione di un S.A.L. a seguito della realizzazione del 50% del lavoro, fornitura o servizio e di un S.A.L. a fine lavori/fornitura/servizio.

2. All' esecutore, fornitore, prestatore, previa verifica della regolare esecuzione lavoro o esatto adempimento di fornitura o servizio, verrà inviata apposita Dichiarazione dell'Avvenuta Prestazione con la quale si autorizza l'emissione della fattura.

3. A pena di sospensione dei pagamenti, ogni fattura dovrà necessariamente riportare il codice C.I.G. (*vedi art. 35 del presente Regolamento*) ed eventualmente il numero del relativo D.A.P.

4. La liquidazione è inoltre subordinata alla verifica di regolarità contributiva tramite emissione/acquisizione di Documento di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

Art. 30 – Contratto di cottimo: Limiti al subappalto

1. Le prestazioni oggetto del contratto di cottimo devono essere eseguite direttamente ed esclusivamente dall'affidatario ad eccezione delle forniture del materiale necessario all'esecuzione del contratto.

2. Sono inoltre ammessi noli a freddo e noli a caldo qualora non integrino la fattispecie del subappalto ai sensi dell'art. 118, comma 11, del Codice dei Contratti.

3. Pur essendo sempre vietato per lavori fino a € 40.000,00 sono ammesse deroghe per lavori da € 40.000,00 a € 200.000,00 qualora si riscontrino particolari necessità.

4. L'assegnatario dei lavori presenterà in tale caso richiesta di subappalto corredandola di idonee giustificazioni e dei necessari documenti del subappaltatore.

5. Le motivazioni per ottenere il subappalto possono riguardare sia la tempistica richiesta per la conclusione dei lavori, che le particolari prestazioni tecniche dell'intervento, ma anche quant'altro si ritenga utile a comprova di tale richiesta.

6. Solo nel caso in cui, a seguito di analisi congiunta della problematica, il R.U.P. riconosca la necessità di tale subappalto, si procederà alla sua autorizzazione da parte della Deputazione Amministrativa.

7. In caso di subappalto, non verranno effettuati pagamenti diretti al subappaltatore.

ART. 31 – Ritardi, Inadempimenti e controversie

5. L'affidatario che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione Contraente e la Prefettura territorialmente competente.

6. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.

Art. 35 – Codice Identificativo Gara (CIG)

1. Costituisce adempimento dell'obbligo di tracciabilità, la necessaria acquisizione da parte di ogni singolo RUP, tramite il SETTORE Gare, Appalti, Contratti, del Codice Identificativo gara (CIG).

2. Sono esclusi dall'obbligo di richiesta del CIG le spese compiute mediante cassa economale, risarcimenti corrisposti da imprese assicuratrici appaltatrici a soggetti terzi danneggiati dal Consorzio assicurato, l'amministrazione diretta ai sensi dell'Art. 125, comma 3, del Codice dei Contratti, incarichi di collaborazione ex art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, indennizzi e risarcimenti corrisposti a seguito di procedure espropriative e altri casi specificatamente individuati dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Art. 36– Rinvio

Per quanto non previsto nel presente disciplinare si rimanda, per quanto applicabile, alle leggi ed ai regolamenti in materia.

Art. 37 – Divulgazione e pubblicazione del Regolamento

Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito internet www.bonificaovest.it/

ALLEGATO A

IMPORTI LAVORI FORNITURE E SERVIZI PER APPLICABILITA' DEL PRESENTE DISCIPLINARE (con modifiche a valori per anni 2012_2013)

(Tale disciplinare verrà aggiornato in caso di eventuali e sopravvenute variazioni dei limiti di importo fissate dal Codice dei Contratti)

	LAVORI	FORNITURE E SERVIZI	INCARICHI DI PROGETTAZIONE
VALORE ENTRO IL QUALE E' AMMESSO L'AFFIDAMENTO DIRETTO DA PARTE DEL RUP	DA € 201,00 A € 5.000,00	DA € 201,00 A € 5.000,00	DA € 201,00 A € 5.000,00
VALORE ENTRO IL QUALE OCCORRE RICHIESTA DI PREVENTIVI (Art. 15 comma 4 del presente disciplinare)	DA € 5.001,00 A € 40.000,00	DA € 5.001,00 A € 40.000,00 (aggiornato al Decreto Sviluppo Legge 106/2011)	DA € 5.001,00 A € 40.000,00 (l'innalzamento di tale soglia non è esplicitata nel Codice ma confermato da parere AVCP del 16/11/2011)
VALORI ENTRO I QUALI E' AMMESSO L'AFFIDAMENTO TRAMITE GARA INFORMALE (COTTIMO) CON ALMENO 5 DITTE	FRA € 40.001,00 E € 200.000,00	FRA € 40.001,00 E € 200.000,00 (Regolamento UE n. 1251/2011 del 30/11/2011)	FRA € 40.001,00 E € 100.000,00 (art.267 comma 10 del DPR n. 207/2010)
TETTO MASSIMO OLTRE AL QUALE E' NECESSARIO IL RICORSO A PROCEDURE APERTE O RISTRETTE (art.55 del Codice Contratti Pubblici) O NEGOZiate (art. 56 del Codice Contratti Pubblici) NEI CASI AMMESSI (art. 122 comma 7 del Codice Contratti Pubblici)	€ 200.000,00	€ 200.000,00 (Regolamento UE n. 1251/2011 del 30/11/2011)	€ 100.000,00

(Il Regolamento UE n. 1251/2011 innalza anche il limite per appalti sopra soglia: da € 4.845.000,00 a 5.000.000,00)

ALLEGATO B

casi	importo		procedure per la gestione della spesa relativamente ai lavori, forniture e servizi				liquidazioni fatture
	da €	a €	ufficio	deputazione amm.	uff amministrativo	Rup	
A	0,01	200	<p>nessuna</p> <p>Rup</p>	<p>nulla</p>	<p>ufficio ragioneria autorizza con attribuzione dell'imputazione di spesa</p>	<p>CIG</p>	<p>timbro aggiornato</p> <p>Rup e addetto</p>
B	201,00	5.000,00	<p>in base alla programmazione annuale il Dir autorizza gli interventi al Rup confermando la scheda tecnica (prot)</p> <p>Dir</p>	<p>nulla</p>	<p>Rup ottiene l'imputazione di spesa dall'uff rag come A</p>	<p>1.CIG 2.conferma ordine</p>	<p>timbro aggiornato oppure Documento Avvenuta Presazione</p> <p>Rup e addetto</p>
			<p>richiesta conferma d'ordine uff. rag.</p> <p>Rup</p>				
C	5.000,00	40.000,00	<p>referto cumulati di pi più spese €<5.000 o parti di esse</p> <p>Dir</p>	<p>autorizzazione spesa</p>	<p>uff rag autorizza con imputazione da delibera della Deputazione</p>	<p>1.CIG</p> <p>2.affidamento previa richiesta di almeno tre preventivi a mezzo cottimo</p>	<p>Documento Avvenuta Prestazione</p> <p>Rup e addetto</p>
			<p>richiesta di spesa</p> <p>Rup</p>				
			<p>scheda tecnica (prot) o progetto</p> <p>elenco ditte</p> <p>elementi tecnici identificativi offerta</p> <p>referto autorizzazione spesa</p> <p>Dir</p>				
D	40.000,00	200.000,00	<p>progetto</p> <p>Rup</p>	<p>approvazione progetto determina a contrarre aggiudicazione definitiva</p>	<p>uff rag autorizza con imputazione da delibera della Deputazione</p>	<p>1.CIG</p> <p>2.affidamento previa richiesta di almeno tre preventivi a mezzo cottimo</p> <p>3.adempimenti pagamenti tasso AVCP</p> <p>4.comunicazione partecipanti</p> <p>5.referto aggiudicazione definitiva</p>	<p>Documento Avvenuta Prestazione Saldo finale lavori</p> <p>Rup e addetto</p>
			<p>referto per approvazione e avvio procedura affidamento</p> <p>Dir</p>				

Il Rup da conto della spesa in sede di bilancio consuntivo (ai sensi dell'art. 125 comma 7) anche ai fini della programmazione per l'anno successivo;
 Il Direttore effettuerà verifiche dell'andamento della spesa con cadenze periodiche dal medesimo disposte.